

**International Institute of Business
Analysis - Italy Chapter -**

Statuto

13 Marzo 2026

Indice

Articolo 1 – Nome, Sede e Relazione con IIBA	3
Articolo 2 – Obiettivi e Finalità	3
Articolo 3 – Composizione del Capitolo	4
Articolo 4 – Appartenenza all’associazione	4
Articolo 5 – Calendario degli eventi	5
Articolo 6 – I Direttori	7
Articolo 7 – Comitato Direttivo	9
Articolo 8 – Nomine ed Elezioni	10
Articolo 9 – Branch.....	10
Articolo 10 - Commissioni	11
Articolo 11 – Finanza	11
Articolo 12 – Emendamenti allo Statuto	12
Articolo 13 – Scioglimento.....	12

Articolo 1 – Nome, Sede e Relazione con IIBA

Sezione 1. Ai sensi del Codice del terzo settore e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "International Institute of Business Analysis, Italy Chapter" ETS (Enti del Terzo Settore, di seguito "Capitolo"). Questa associazione è una sezione territoriale dell'International Institute of Business Analysis (di seguito "IIBA"), è separatamente registrata come associazione senza fini di lucro secondo le leggi Italiane e agisce in tutta Italia. L'Associazione ha durata illimitata.

Sezione 2. La sede principale del Capitolo è sita in Milano - Italia. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Milano non comporta modifica statutaria e può essere adottata con apposita delibera del Comitato Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Sezione 3. Il Capitolo è responsabile nei confronti del Comitato Direttivo dell'IIBA debitamente eletto ed è soggetto alle politiche, procedure, regole e direttive dell'IIBA adottate legittimamente.

Sezione 4. Il Capitolo si adegua a tutti i requisiti legali della giurisdizione italiana in cui il Capitolo opera ed è registrato.

Sezione 5. Lo Statuto del Capitolo non può essere in conflitto con lo Statuto corrente dell'IIBA e con tutte le politiche, procedure, regole e direttive stabilite o autorizzate dal Comitato Direttivo dell'IIBA così come con il Charter (Certificato) e l'Affiliation Agreement del Capitolo con IIBA. In caso di conflitto di norme di questo Statuto rispetto alle norme di IIBA, prevalgono le norme previste dallo Statuto, dal Charter e dall'Affiliation Agreement di IIBA.

Articolo 2 – Obiettivi e Finalità

Sezione 1. L'associazione è apartitica, aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. L'Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio in via principale di una o più attività di interesse generale in favore dei propri soci o di terzi. L'obiettivo del Capitolo è promuovere la pratica della Business Analysis e rappresentare in tutta Italia l'Associazione IIBA.

Sezione 2. Le finalità del Capitolo sono:

- Promuovere la missione e gli obiettivi dell'IIBA in Italia;
- Promuovere il riconoscimento della professione del Business Analyst;
- Promuovere la crescita professionale nella Business Analysis dei soci e non soci sviluppando e fornendo programmi ed iniziative basate sulle necessità del territorio di riferimento;
- Promuovere i principi e le tecniche professionali di Business Analysis presso le organizzazioni pubbliche o private, incluse, ma non limitate a, aziende, università e associazioni professionali;
- Promuovere gli scambi internazionali nella disciplina della Business Analysis, generando opportunità per le aziende e i professionisti;
- Definire ed erogare programmi educativi e servizi di formazione che rafforzino le competenze professionali dei Business Analyst e supportino i programmi di certificazione dell'IIBA;
- Favorire la crescita della comunità di Business Analysis e creare opportunità di sviluppo della carriera per i professionisti, favorendo l'incontro tra domanda e offerta;
- Favorire l'interscambio di conoscenze e realizzare iniziative e progetti di ricerca e sviluppo della cultura di Business Analysis con altri Capitoli e organizzazioni pubbliche o private, incluse, ma non limitate, ad aziende, università e associazioni professionali.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, il Capitolo fa riferimento alle attività di interesse generale indicate nel Codice del Terzo Settore e più precisamente:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,

- anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale indicate nel Codice del Terzo Settore;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza;
 - Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, in linea con le finalità del Capitolo.

Il Capitolo può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Il Capitolo può, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dal Codice del Terzo settore e dai successivi decreti attuativi dello stesso.

Articolo 3 – Composizione del Capitolo

Sezione 1. Il Capitolo è governato da un Presidente e un Comitato Direttivo (“Direttivo”) composto da Direttori regolarmente eletti e non può essere utilizzato per la promozione di candidature di persone alla ricerca di pubblica visibilità o la promozione di qualsivoglia attività commerciale o privata.

Sezione 2. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Direttivo;
- Gli eventuali Branch;
- L'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni previste dal Codice del Terzo Settore;
- L'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni previste dal Codice del Terzo settore.

Sezione 3. Il Capitolo ha la possibilità di organizzare riferimenti locali per i propri soci che risiedono in aree geograficamente limitate (appresso indicate come “Branch”) allo scopo di offrire i propri servizi localmente. Ogni Branch del Capitolo è governato da questo Statuto e sviluppa le proprie attività in conformità con le politiche del Capitolo e con le regole definite da IIBA.

Articolo 4 – Appartenenza all'associazione

Sezione 1. L'appartenenza all'associazione è volontaria ed è aperta a qualsiasi persona, che ne abbia i requisiti, interessata a favorire gli scopi dell'associazione senza distinzione di razza, credo, colore, età, sesso, stato civile, nazionalità, religione o disabilità fisica o mentale.

Sezione 2. L'appartenenza al Capitolo richiede necessariamente l'appartenenza all'IIBA. Il Capitolo non accetterà come socio nessun individuo che non sia socio dell'IIBA e non creerà proprie categorie di soci. Tutti i soci dell'IIBA possono iscriversi al Capitolo. L'ammissione è deliberata dall'IIBA, previa verifica della sussistenza dei requisiti. L'iscrizione decorre dalla data di pagamento della quota associativa.

Sezione 3. Tutti i soci che hanno pagato la propria quota IIBA, che non hanno subito procedimenti disciplinari dal Capitolo o dall'IIBA e che sul proprio profilo IIBA hanno selezionato il Capitolo Italy Chapter sono definiti soci in regola.

Sezione 4. Tutti i soci in regola con l'iscrizione al Capitolo possono partecipare alla votazione per gli organi dirigenti del Capitolo ed essere eletti in tali organi purché in possesso dei requisiti previsti per la candidatura.

Sezione 5. I soci sono soggetti allo statuto dell'IIBA ed allo statuto del Capitolo ed a tutte le politiche, procedure, regole e direttive legittimamente definite nell'ambito di tali Statuti.

Sezione 6. Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione all'IIBA ed al Capitolo se dovuta; in caso di dimissioni le quote di iscrizione non sono rimborsate. Le quote, così come la qualifica di socio, non sono in nessun caso trasmissibili a terzi.

Sezione 7. L'appartenenza al Capitolo termina in caso di dimissioni del socio, mancato pagamento delle quote od espulsione del socio dall'Associazione per una giusta causa. Il socio decaduto o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Sezione 8. Tutti i soci hanno il diritto di partecipare ad ogni evento del Capitolo.

Sezione 9. I soci che non hanno effettuato il pagamento della quota dovuta entro la data di scadenza sono ritenuti decaduti e il loro nome verrà rimosso dalla lista dei soci ufficiali del Capitolo. Un socio decaduto può riacquisire la qualità di socio attivo previo pagamento integrale di quanto dovuto ad IIBA per l'iscrizione ad IIBA ed al Capitolo.

Sezione 10. Dalla cessazione dell'appartenenza al Capitolo, l'ex socio non potrà più godere di alcun diritto e privilegio connesso all'appartenenza all'Associazione.

Sezione 11. Le liste dei soci ed i dati forniti dall'IIBA al Capitolo non possono essere usati per scopi commerciali e possono essere usati solo per scopi non a fine di lucro direttamente legati alle finalità del Capitolo, conformemente alle politiche dell'IIBA.

Sezione 12. I soci del Capitolo hanno il diritto di:

- Partecipare in Assemblea con diritto di voto;
- Essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e parteciparvi;
- Esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, il socio deve presentare espressa domanda di presa di visione al Direttivo, il quale provvederà a dare seguito alla richiesta entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di un incaricato dal Direttivo;
- L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci fin dal momento della loro iscrizione nel libro dei soci, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Sezione 13. I soci del Capitolo hanno il dovere di:

- Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- Rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- Versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'IIBA e dal Capitolo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, neanche a causa di morte e non sono rimborsabili.

Articolo 5 – Calendario degli eventi

Sezione 1. Il Capitolo si adopera per avere il seguente calendario minimo di eventi:

Evento	Frequenza
Annual General Meeting - AGM (Assemblea)	Annuale

Assemblea Straordinaria	A richiesta
Riunione di Direttivo	Minimo 2 all'anno

Sezione 2. Modalità di chiamata degli eventi:

Evento	Chiamato da	Periodo di comunicazione	Modalità di comunicazione
Annual General Meeting - AGM (Assemblea)	Presidente	15 giorni	Email/altri strumenti
Assemblea Straordinaria	Presidente	30 giorni	Email/altri strumenti
Riunione di Direttivo	Presidente o Segretario	7 giorni	Email/altri strumenti

Sezione 3. Le modifiche al calendario minimo di eventi devono essere sottoposte al Presidente e approvate nella successiva Riunione di Direttivo.

Sezione 4. Il Presidente presiede tutte le riunioni. Le votazioni possono avvenire o per alzata di mano, o per iscritto o tramite dichiarazione verbale esplicita. Non è previsto il meccanismo della delega. Le decisioni e approvazioni si basano sul principio della maggioranza dei voti.

Sezione 5. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale alla data della convocazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere convocata anche:

- Su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Direttivo;
- Su richiesta motivata ed indirizzata al Direttivo da almeno il 10% dei soci con diritto di voto.

La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci tramite lettera o posta elettronica, all'indirizzo risultante dal libro dei soci, secondo i termini stabiliti nella Sezione 2 del presente articolo. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può riunirsi anche tramite mezzi elettronici, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla eventuale votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Se nel corso della riunione venisse interrotto il collegamento, la stessa può essere dichiarata sospesa dal Presidente e le decisioni prese fino alla sospensione sono considerate valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente o da altro socio indicato in sede di riunione assembleare. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Sezione 6. È compito dell'Assemblea:

- Approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Direttivo;

- Discutere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Direttivo;
- Approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Direttivo;
- Eleggere i membri del Direttivo, secondo il calendario previsto;
- Eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni previste dal Codice del Terzo settore;
- Eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni previste Codice del Terzo settore;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti.

Sezione 7. È compito dell'Assemblea Straordinaria:

- Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- Deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, sono effettuati i seguenti passi:

- 1) Convocazione di un incontro di presentazione del nuovo statuto o delle modifiche allo statuto esistente;
- 2) Apertura della finestra per la ricezione di feedback;
- 3) Alla chiusura della finestra per i feedback si apre il periodo di votazione; il quorum minimo previsto per la validità della votazione è del 30% dei soci attivi;
- 4) Alla chiusura del periodo di votazione, convocazione dell'Assemblea Straordinaria per la ratifica dell'esito delle votazioni. L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 10% dei soci. Le delibere sono assunte come previsto dall'Articolo 12 – Emendamenti allo Statuto.

Per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 20% dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 60% dei soci attivi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le delibere sono assunte come previsto dall'Articolo 13 – Scioglimento.

Sezione 8. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto. L'esercizio del diritto di voto spetta ai soci che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale alla data di convocazione. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Il voto può essere espresso per corrispondenza, anche elettronica, agli indirizzi comunicati ai soci ed anche mediante opportune funzionalità del sito WEB o attraverso mezzi di telecomunicazione (videoconferenza, teleconferenza, ecc.).

Articolo 6 – I Direttori

Sezione 1. L'Associazione è governata da un Direttivo composto da 9 (nove) Direttori eletti per ricoprire le seguenti posizioni:

- Presidente;
- Segretario;
- Vice Presidente (VP) Tesoreria;
- Vice Presidente (VP) Operations;
- Vice Presidente (VP) Comunicazione & Marketing;
- Vice Presidente (VP) Education;

- Vice Presidente (VP) Membership & Volunteers;
- 2 Direttori.

A seconda delle necessità, il Direttivo ha facoltà di nominare fino ad un massimo di 2 (due) “Direttori Aggiunti”, che partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

Tutti i Direttori e gli eventuali “Direttori Aggiunti” devono essere soci in regola con il pagamento delle quote dell’IIBA e del Capitolo, se dovute.

Per la candidatura dei Direttori sono richiesti almeno due anni di iscrizione all’IIBA con attività di volontariato per lo sviluppo dell’Associazione.

I Direttori sono eletti a maggioranza dai soci a scrutinio segreto.

I Direttori durano in carica 2 anni; il mandato di due anni decorre in modo tale che ogni anno scada il mandato di circa la metà dei Direttori, in modo da mantenere una certa continuità nella guida del Capitolo. I Direttori vengono eletti secondo lo schema di rotazione di cui alla seguente tabella:

Scadenza al 31/12 anni dispari	Scadenza al 31/12 anni pari
Presidente	Segretario
Vice Presidente (VP) Tesoreria	Vice Presidente (VP) Operations
Vice Presidente (VP) Comunicazione & Marketing	Vice Presidente (VP) Membership & Volunteers
	Vice Presidente (VP) Education
1 Direttore	1 Direttore

Per garantire la continuità della gestione del Capitolo e nello stesso tempo l’alternanza delle cariche, il Direttivo stabilisce i limiti per la rieleggibilità delle cariche.

È vietato ricoprire la medesima carica nel Direttivo per oltre 4 (quattro) mandati consecutivi. Alla conclusione dei 4 mandati consecutivi, ove il socio voglia ricandidarsi alla medesima carica già ricoperta deve far decorrere almeno 1 mandato d’intervallo. Il Direttivo può approvare l’applicazione di limiti più stringenti. Questa regola viene applicata a tutte le cariche che saranno elette a partire dalla data di approvazione di questo Statuto, e non si terrà conto dei mandati antecedenti questa data.

Sezione 2. Il Presidente è il principale Direttore esecutivo del Capitolo e del Direttivo, ed assolve agli incarichi che sono consueti per tale funzione, incluse l’effettuazione delle nomine approvate dal Direttivo. Il Presidente partecipa come membro d’ufficio e con diritto di voto anche a tutte le commissioni del Capitolo, eccetto la Commissione Elettorale. Al fine di mantenere la continuità con la gestione del Capitolo, il Presidente uscente può partecipare per un tempo massimo di tre mesi dalla data di nomina e/o insediamento del Presidente alle discussioni del Direttivo e di tutte le commissioni, senza però alcun diritto di voto.

Sezione 3. Il Segretario mantiene la documentazione di tutte le assemblee del Capitolo e degli incontri del Direttivo. Il Segretario è anche responsabile di tutta la corrispondenza ufficiale con i soci e l’IIBA eccetto per la corrispondenza dei comitati “Committee Correspondence”.

Sezione 4. Il Vice Presidente (VP) Tesoreria sovrintende la gestione dei fondi del Capitolo. Il Vice Presidente (VP) Tesoreria sottopone all’Assemblea la documentazione finanziaria ogni anno.

Sezione 5. Il Vice Presidente (VP) Comunicazione & Marketing è responsabile della corretta e tempestiva diffusione delle informazioni all'interno del Capitolo. È responsabile della promozione del Capitolo Italiano e più in generale dell'IIBA sia all'interno che all'esterno del Capitolo. È inoltre di sua competenza la gestione dei contenuti del sito web del Capitolo e la definizione del piano di comunicazione di cui garantisce la coerenza in termini di contenuti e tempistiche rispetto al piano strategico e agli obiettivi annuali del Capitolo, approvati dal Direttivo.

Sezione 6. Il Vice Presidente (VP) Education è responsabile di tutte le iniziative promosse dal Capitolo nel campo della diffusione delle tematiche di Business Analysis e della promozione della professione del Business Analyst attraverso l'organizzazione e la promozione di pubblicazioni, seminari e aggiornamenti informativi sulle qualifiche IIBA, Best Practices, Standard, Frameworks, inclusa l'analisi delle evoluzioni degli standard IIBA.

Sezione 7. Il Vice Presidente (VP) Membership & Volunteers è responsabile del mantenimento e della crescita della comunità dei soci del Capitolo, così come della gestione delle relazioni del Capitolo con i propri soci e dello sviluppo e gestione di un programma per i volontari del Capitolo.

Sezione 8. Il Vice Presidente (VP) Operations è responsabile dell'operatività dei processi e di garantire l'adeguata infrastruttura tecnologica, la gestione del repository e la funzionalità dei siti web.

Articolo 7 – Comitato Direttivo

Sezione 1. Il Capitolo è governato dal Comitato Direttivo ("Direttivo"). Il Direttivo è responsabile del perseguimento delle finalità ed obiettivi dell'associazione e della definizione delle strategie relative.

Sezione 2. Il Direttivo è composto dai 9 Direttori eletti a maggioranza dai soci dell'associazione e dagli eventuali "Direttori Aggiunti".

Sezione 3. Il Direttivo esercita tutti i poteri del Capitolo, eccetto ciò che è specificatamente proibito da questo Statuto, dallo Statuto e dalle politiche IIBA, e dalle leggi Italiane. Il Direttivo è autorizzato ad adottare e pubblicizzare politiche, procedure e regole necessarie e consistenti con questo Statuto e lo Statuto e politiche IIBA, ed esercita la propria autorità sulle attività ed i fondi del Capitolo.

Sezione 4. Il Direttivo è convocato dal Presidente o con richiesta scritta inviata al Segretario da almeno 3 (tre) membri del Direttivo. Il quorum necessario affinché il Direttivo possa deliberare consiste nella metà + 1 dei membri del Direttivo regolarmente in carica alla data. Ogni membro ha diritto ad 1 (un) voto e può prendere parte e votare solo di persona. A sua discrezione, il Direttivo può condurre le sue riunioni e votare tramite teleconferenza, posta elettronica o con altro mezzo legittimamente accettabile. Gli incontri sono condotti in accordo con le procedure determinate dal Direttivo.

Sezione 5. Il Direttivo proclama vacante la posizione di un Direttore in caso questi cessi di essere membro dell'IIBA o del Capitolo a causa del mancato pagamento delle quote associative, od in caso di assenza ingiustificata a 3 (tre) incontri consecutivi del Direttivo. Un Direttore o un Direttore Aggiunto può rassegnare le dimissioni dandone comunicazione scritta al Presidente.

A meno che non sia diversamente specificato nella comunicazione o deciso dal Direttivo, le dimissioni sono effettive a partire dalla verbalizzazione da parte del Direttivo.

Sezione 6. Un Direttore o un Direttore Aggiunto può essere rimosso dall'ufficio per violazioni a questo statuto con il voto dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti ad un'assemblea ufficiale dei soci, o con il voto dei 2/3 (due terzi) dei membri del Direttivo.

Sezione 7. Se la posizione di un Direttore resta vacante, il Direttivo può nominare un successore sino alla scadenza naturale della posizione vacante in via provvisoria, al solo scopo di garantire continuità operativa. Tale nomina deve essere ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Se la carica rimane vacante per una durata superiore alla metà del mandato, il Direttivo può indire un'elezione speciale per la carica per il restante mandato.

Nel caso in cui il Presidente sia impossibilitato o non voglia completare il termine del suo ufficio, verrà eletto per votazione dal Direttivo un Presidente "Ad Interim" che assumerà i doveri e l'ufficio del Presidente in via provvisoria, fino alla prima Assemblea utile che ratificherà la nomina. Per la votazione è richiesto il quorum del Direttivo ed il Presidente Ad Interim viene eletto per pluralità.

Sezione 8. Se e quando si riunisce, e a condizione che si raggiunga il quorum, il Direttivo ha il potere di:

- Proporre emendamenti allo Statuto;
- Modificare gli Obiettivi del Capitolo;
- Impegnare il Capitolo alla sottoscrizione di accordi contrattuali (per esempio sponsorizzazioni);
- Inibire l'appartenenza al Capitolo di uno dei soci in caso di violazione dello Statuto (sia del Capitolo che più in generale lo statuto dell'IIBA) .

Sezione 9. Se i soci non sono soddisfatti delle azioni intraprese dal Direttivo, una petizione firmata dal 60% dei soci affiliati al Capitolo può essere presentata al Presidente e la questione sarà discussa in una Assemblea Straordinaria dei soci o nel prossimo Annual General Meeting - AGM dei soci per eventuali azioni.

Articolo 8 – Nomine ed Elezioni

Sezione 1. La nomina e l'elezione dei Direttori e dei Direttori Aggiunti è condotta annualmente in accordo con le durate in carica specificate nell'Articolo VI, sezione 1.

Tutti i soci del Capitolo in regola con il pagamento delle quote hanno il diritto di voto nelle elezioni. È proibita qualsiasi discriminazione nelle procedure di nomina ed elezione sulla base della razza, del colore, credo, sesso, età, stato civile, origini nazionali, religione, disabilità fisica e mentale.

Sezione 2. Un Comitato Elettorale prepara una lista contenente i nomi dei candidati per ogni posizione del Direttivo e determina l'eleggibilità e la volontà di ogni candidato a presentarsi alle elezioni. I Candidati per le posizioni del Direttivo possono anche essere definiti tramite un processo di candidatura stabilito dal Direttivo. Le elezioni sono condotte prima o durante l'assemblea annuale dell'associazione a tale scopo convocata, e i risultati sono comunicati ufficialmente nel corso dell'assemblea. Il candidato che riceve la maggioranza dei voti espressi per ogni posizione viene eletto. I voti sono contati dal Comitato Elettorale.

Sezione 3. I candidati eletti iniziano il loro mandato nella prima riunione di Direttivo successiva alla loro elezione, e mantengono l'ufficio per la durata del loro mandato o fino a che i loro successori sono stati eletti e nominati.

Sezione 4. Nessun membro del Comitato Elettorale in carica può essere incluso nella lista di candidati preparata dal Comitato Elettorale stesso.

Articolo 9 – Branch

Sezione 1. Le procedure operative per l'avvio dei Branch sono regolate da specifiche politiche e norme approvate dal Direttivo.

Sezione 2. Ogni Branch è fondato per servire una specifica area geografica e non può estendere i propri servizi al di là dei confini geografici stabiliti dal Capitolo. A seguito di approvazione preventiva del Capitolo, i Branch possono partecipare a progetti e iniziative con altri Branch.

Sezione 3. A fronte di progetti o iniziative specifiche, il Capitolo può allocare dei fondi al Branch in accordo

con le politiche e le procedure del Capitolo. I Branch non possono creare proprie liste di soci o richiedere quote di iscrizione.

Sezione 4. La gestione operativa del Branch è affidata a 1 (un) “Direttore di Branch” che può essere affiancato da 1 (un) “Direttore Aggiunto di Branch”. Entrambi devono riportare al membro del Direttivo che ha il compito di coordinare i Branch del Capitolo. I candidati alle posizioni di Direttore di Branch e Direttore Aggiunto di Branch possono essere proposti anche dai soci dell’organizzazione e sono scelti e nominati dal Presidente con l’approvazione del Direttivo. Il Direttore di Branch e il Direttore Aggiunto di Branch devono avere gli stessi requisiti dei membri del Direttivo e sono soggetti alle stesse regole. Le posizioni di Direttore e Direttore Aggiunto di Branch sono soggette a rinnovo o conferma biennale da parte del Direttivo. Il Direttivo può sostituire il Direttore ed il Direttore Aggiunto di Branch in qualunque momento.

Articolo 10 - Commissioni

Sezione 1. Il Direttivo può autorizzare la costituzione di Commissioni permanenti o temporanee per il perseguimento degli scopi dell’organizzazione. Il Direttivo stabilisce un regolamento per ogni Commissione, che definisca finalità, autorità e i risultati attesi. Le Commissioni riportano al Direttivo.

Sezione 2. Tutti i membri delle Commissioni e un Presidente per ogni Commissione sono nominati dal Presidente con l’approvazione del Direttivo. I Presidenti delle Commissioni devono essere designati tra i soci dell’organizzazione.

Sezione 3. Le regole per le Commissioni non si applicano a Gruppi di Interesse (SIG, Special Interest Group) o altri gruppi di studio.

Articolo 11 – Finanza

Sezione 1 – Esercizio sociale. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura dell’esercizio, il Direttivo provvede alla predisposizione del bilancio di esercizio, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, se obbligatoria, secondo gli schemi previsti dalle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Sezione 2 – Gestione finanziaria. Il Direttivo definisce le politiche e procedure di gestione finanziaria, assicurando il rispetto della normativa civilistica, contabile e fiscale italiana, nonché delle disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore.

Il Direttivo è responsabile della corretta tenuta dei registri contabili, della conservazione della documentazione amministrativa e della predisposizione del bilancio.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, ai sensi dell’art. 8 del Codice del Terzo Settore.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere integralmente reinvestiti ai fini statutari e per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

Sezione 3 – Quote, contributi e movimentazione finanziaria. La fatturazione, la raccolta e la gestione delle quote associative e degli eventuali contributi sono effettuate dall’IIBA o dal Capitolo, secondo quanto stabilito dall’IIBA e dal Direttivo.

Tutte le operazioni finanziarie devono essere tracciabili e svolte in conformità alle norme fiscali vigenti e al Codice del Terzo Settore.

Sezione 4 – Revisione contabile. La revisione dei registri contabili e delle pratiche amministrative è effettuata con cadenza biennale da un soggetto terzo indipendente, salvo i casi in cui sia obbligatoria la nomina dell'Organo di Revisione legale ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

In tale circostanza, la funzione di revisione è svolta dall'organo nominato secondo legge.

Sezione 5 – Comunicazione dei rendiconti. I rendiconti finanziari annuali, comprensivi di stato patrimoniale e rendiconto gestionale, sono trasmessi all'IIBA entro tre mesi dalla data dell'Assemblea generale annuale che li approva.

Il bilancio approvato è successivamente depositato nel RUNTS entro i termini previsti del Codice del Terzo Settore.

Articolo 12 – Emendamenti allo Statuto

Sezione 1. Questo Statuto può essere emendato a maggioranza con il voto di almeno il 30% dei soci, con diritto di voto ed in regola con il pagamento delle quote. Le votazioni possono essere effettuate in presenza e in modalità elettronica. Comunicazione scritta dei cambiamenti proposti deve essere inviata almeno 30 (trenta) giorni prima della votazione.

Sezione 2. Gli emendamenti possono essere proposti su iniziativa del Direttivo, o su richiesta del 20% dei soci, con diritto di voto ed in regola con il pagamento delle quote, indirizzata al Direttivo. Tutti gli emendamenti sono valutati dal Direttivo e presentati con eventuale raccomandazione di voto.

Sezione 3. Tutti gli emendamenti devono essere confacenti con lo Statuto del IIBA e le politiche, procedure, regole e direttive stabilite dall'IIBA, così come con il Charter del Capitolo. Il Direttivo ha il potere di respingere gli emendamenti non in linea con queste condizioni.

Articolo 13 – Scioglimento

Sezione 1. In caso di scioglimento per qualsiasi ragione del Capitolo, il suo attivo, dopo il pagamento dei debiti e di quanto altro ragionevolmente dovuto in ottemperanza alla legislazione Italiana, è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità designata dai soci con diritto di voto.

Lo scioglimento del Capitolo può avvenire per volontà della direzione dell'IIBA, per volontà esplicita dei soci del Capitolo o per mancanza di soci a sostegno del Capitolo.